

di Torino. Dentro, le strade erano « *assai strette* » (2) e molto oscure, onde il Maggior Consiglio aveva dovuto disporre per limitare l'occupazione del suolo pubblico fatta dai mercanti e vietare la apposizione alle botteghe di tendaggi e di tettucci per la protezione della mercanzia esposta in vendita (3). Le case non erano belle e la manutenzione doveva esser stata assai trascurata, specialmente negli anni di guerra e di servaggio che erano seguiti all'occupazione francese, se il Comune aveva dovuto nel 1573 obbligare i proprietari ad imbiancare le facciate verso le strade (4). Le case erano anche molto vecchie e mancavano di qualsiasi comodità: il Comune doveva disporre che ogni edificio fosse provvisto di un pozzo nero profondo per ricevere le immondizie, coll'obbligo di farlo purgare solamente di notte (5). Ciò spiega perchè il Duca Emanuele Filiberto si preoccupasse assai di favorire il rinnovamento edilizio di Torino, cercando di facilitare il modo « *di adornar la città d'ornati edificij ...vedendo questo esser di molta importanza alla grandezza di detta città per il concorso di persone in essa* » (6). Con questo intento il 2 luglio 1573 emanò un decreto, il cui contenuto fu poi anche deliberato dal Maggior Consiglio della Città, in forza del quale, per favorire gli abbellimenti e le nuove costruzioni, si dava facoltà a « *ogni persona quale habbi casa o sitto in Turino et vogli abbellire et ornare esso sitto o casa di notabile et honorato edificio* » di costringere il proprio vicino a vendergli la parte di stabile o di terreno che gli occorreva per l'attuazione dell'opera, pagando semplicemente il prezzo di stima mag-

(2) E' l'espressione usata negli *Ordini Politici* del 1573.

(3) Vedi negli *Ordini Politici*, alla rubrica: *Delli protetti, lobbie et banchi*.

(4) Cfr. *Ordini Politici*, alla rubrica: *Del imbianchire li edificij*.

(5) Cfr. *Ordini Politici*, alla rubrica: *Delle tampe*.

(6) Cfr. *Ordini Politici*, alla rubrica: *Delle case*.

giurato di un quarto, ma impegnandosi ad incominciare l'edificio entro un anno e finirlo entro tre. Queste disposizioni appaiono tanto più interessanti ed innovatrici, in quanto che, per accelerare i lavori della Cittadella, la Duchessa reggente Margherita di Francia aveva con suo decreto del 16 maggio 1566 posto il divieto « *di murare e far fabbricare qualsivoglia sorte di muri o edifici in Torino* » (7), e soltanto nel 1570, dietro istanza fatta dalla Città al Duca Emanuele Filiberto, erano cessate le requisizioni dei materiali, dandosi « *licenza et permissione* » di comprare liberamente (8). Non sembra, però, che tutte queste provvidenze riuscissero all'intento di rinnovare le condizioni edilizie di Torino; basta pensare che all'ordine di imbiancare gli edifici posto dagli *Ordini politici*, da ottemperarsi entro il 1575, nella riforma del 1580 dovette fissarsi una ulteriore proroga di altri due anni; e quanto alla costruzione di nuovi edifici, il decreto del 2 luglio 1573 dovette sembrare troppo assoluto e lesivo del diritto di proprietà, perchè il Senato nell'approvazione degli *Ordini politici* data nel 1577, sopresse integralmente la rubrica relativa alle case, che conteneva le disposizioni dell'anzidetto decreto, dimostrando così che in pratica o poco effetto esso aveva avuto o si giudicava che scarsi effetti potesse avere, stante il suo carattere di diritto eccezionale. Forse nell'insuccesso del tentativo fatto dalla Città e dal Duca per rinnovare ed abbellire gli edifici di Torino, ebbe gran peso la scarsità di capitali ed è a questo che indubbiamente si richiamano gli *Ordini politici* nella rubrica « *Del imbianchir li edificij* » là ove per giustificare il termine di due anni posto ai proprietari si accenna alla « *grande penuria del viver che regna* » nella Città. E, si noti, si era già nel 1573.

(7) Cfr. DUBOIN, *Raccolta delle leggi etc.*, tom. XIII, volume XV, pag. 905.

(8) Arch. Com. Torino, Sped. 191, n. 6391, 15 aprile 1570.